

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.



**Dott.**

**Marco Dolzani**

*Notaio in Trento  
via Grazioli n. 79  
tel. 0461/236499  
fax 0461/232282*

*e mail:*

*mdolzani@  
notariato.it*

Repertorio n. 74.553

Atto n. 22.551

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno dicembre duemilaventini in Trento, nel mio Studio,

**31 dicembre 2020**

Avanti a me **dott. MARCO DOLZANI**, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

- **VITTORIO CALIARI**, nato a Rovereto il 20 novembre 1963 e residente in Rovereto (Tn), via don Rossaro 9, C.F.: CLRVTR63S20H612H,

**il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione Sportiva "G.S. SACRA FAMIGLIA", con sede in Rovereto, Piazzale S. Defrancesco 1, Codice Fiscale: 85007430227, a ciò autorizzato giusta assemblea degli associati dd. 22 maggio 2020, che in originale firmata a sensi di legge si allega al presente atto sub "A";**

- **PAOLO PERONI** nato a Rovereto il 23 dicembre 1961 ed ivi residente in via Follone n.3, C.F.: PRNPLA61T23H612W,

**il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Associazione Sportiva "USD SAN ROCCO", con sede in Rovereto, Via Sabbioni n.9, C.F.:85004710225, a ciò autorizzato giusta assemblea degli associati dd. 22 maggio 2020, che in originale firmata a sensi di legge si allega al presente atto sub "B".**

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, che a premessa mi dichiarano:

- che le associazioni sportive **"G.S. SACRA FAMIGLIA" e "USD SAN ROCCO" aventi entrambe sede a Rovereto, svolgono attività sportiva finalizzata alla formazione, preparazione e gestione di squadre di diverse discipline sportive come il calcio, la pallavolo, il tennis tavolo e l'atletica.**

- che le stesse associazioni non hanno personalità giuridica e rientrano fra le associazioni non riconosciute di cui al Libro I art. 36 e segg. del codice civile;

- che tuttavia le associazioni suddette non hanno anche i requisiti idonei a qualificarle come enti del Terzo Settore e pertanto non trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 117 del 2017;

- che le stesse non risultano neppure iscritte nel Registro delle Imprese;

- che le assemblee straordinarie degli associati di ciascuna associazione hanno deliberato in data 22 maggio scorso di procedere alla fusione delle stesse approvando in particolare il progetto di fusione predisposto di comune accor-

*Reg.to a TRENTO  
il 31 dicembre 2020  
al n° 29852*

*S. IT*

*Reg. 200,00*

*Imp.Bollo 156,00*

---

*Totale € 356,00*

do dai Consigli Direttivi delle due associazioni ed inviato a tutti gli associati in tempo utile per l'approvazione, che firmato a norma di legge si allega sub "C";

- che la fusione è finalizzata a concentrare in un'unica realtà associativa, una pluralità di associati, nonché far convergere le esperienze e professionalità già in essere in capo a ciascuna associazione verso una formazione unitaria che possa proseguire in maniera più organizzata l'attività sportiva già praticata ed in tal modo perseguire con più efficienza gli obiettivi indicati nei rispettivi oggetti sociali; il tutto unendo le risorse economiche e patrimoniali di ciascuna delle due realtà e consentendo così dei consistenti risparmi in termini di gestione organizzativa;

- che in particolare la fusione nasce dall'esigenza dell'Associazione USD San Rocco e della GS Sacra Famiglia di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale momento storico a livello economico, sociale ed associativo; inoltre con la fusione si conseguirebbe l'obiettivo di assumere maggiore visibilità rappresentativa sia sotto il profilo economico, che sotto i profili politico e sociale. Per il raggiungimento di tali obiettivi appare necessario procedere a processi di accorpamento in strutture unitarie che possano con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi fondanti le associazioni dilettantistiche sportive;

- inoltre con la fusione sarebbe possibile un utilizzo più razionale della gestione del centro sportivo Baratieri, già affidata congiuntamente alle due associazioni dal comune di Rovereto, per affrontare assieme gli oneri gravosi della prossima realizzazione del campo da calcio in erba sintetica soggetta a contributo provinciale e comunale;

- si ricerca inoltre un migliore coordinamento ottenibile facendo leva su un maggior numero di operatori disponibili al fine di ottimizzare le risorse e poter fungere da fulcro di riferimento nei confronti degli sponsor. Ciò consentirebbe altresì di poter sopperire ai sempre più elevati costi di gestione. Unendo le forze si creerebbero più incisive forme di sinergie territoriali volte a salvaguardare la presenza della realtà sportiva locale. Lo sport "di base" in particolare si fonda sulla gratuità sull'impegno volontario delle persone e sulle pari opportunità per tutti. L'obiettivo della fusione è volto a valorizzare il senso di comunità, integrazione, educazione e superamento dei conflitti che lo sport può realizzare;

- che le due associazioni hanno deliberato di fondersi mediante la costituzione di una nuova associazione sportiva dilettantistica denominata "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE" in sigla "UDS Virtus Rovere";

- che la nuova realtà è una Associazione che non persegue scopo di lucro, ed è finalizzata alla gestione di attività sportive svolte in forma dilettantistica ed è regolata dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni non riconosciute e dall'art. 90 della legge 289/2002;
- che la fusione appare consentita ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile in quanto entrambi gli statuti delle dette associazioni non escludono espressamente tale operazione;
- che ai fini della fusione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice civile;
- che la dottrina ha già individuato quali sono le formalità previste dai richiamati articoli 2501 e seguenti del codice civile, che possono considerarsi compatibili con le operazioni di fusione tra gli enti del Libro Primo del codice civile;
- che pertanto per l'operazione in parola:
  - a) non si rende possibile attuare l'iscrizione delle delibere di fusione e del successivo atto di fusione, nel Registro unico nazionale del Terzo Settore in quanto non è applicabile tale disciplina;
  - b) appare necessaria una forma di pubblicità dell'operazione, al fine rendere gli eventuali creditori edotti della volontà di operare la fusione e consentire loro l'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile;
  - c) appare necessario mettere a disposizione degli associati la documentazione inerente l'operazione, comprensiva del progetto e dei suoi allegati;
  - d) non appare necessario che le delibere assembleari siano verbalizzate con atto pubblico notarile, salvo che ciò sia direttamente disposto in base agli statuti sociali;
  - e) appare necessario, in quanto richiesto dall'art. 2504 cc adottare per l'atto di fusione, la forma pubblica, essendo certamente tale disposizione "compatibile" anche alle operazioni tra gli Enti del Libro Primo;
- che tutta la documentazione inerente la fusione, comprensiva del progetto di fusione e dei suoi allegati è stata messa a disposizione degli associati mediante pubblicazione sui siti internet delle 2 (due) associazioni in data 25 novembre 2020 e mantenuta fino ad oggi, come i componenti mi confermano;
- che ai fini dell'eventuale opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 cc le deliberazioni delle rispettive assemblee dd. 22 maggio 2020 sono state pubblicate nei siti internet delle associazioni in data 25 novembre 2020 e mantenute fino ad oggi, come i componenti mi confermano;
- che nessun potenziale creditore ha fatto opposizione all'operazione di fusione nei trenta giorni successivi al-

la pubblicazione come sopra effettuata, né in forma giudiziale con atto di citazione, né in forma stragiudiziale, come i comparenti espressamente mi dichiarano, **preventivamente ammoniti sulla responsabilità nel caso di dichiarazioni false e non veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000;**

- che le relazioni dei rispettivi Consigli Direttivi sono inserite nell'ambito del progetto di fusione;

- che non è necessaria la relazione degli esperti di cui all'art 2501 *sexies* del codice civile, trattandosi di fusione di due associazioni non riconosciute per la quale non si prevede alcun rapporto di cambio;

- che peraltro, già in data 22 maggio 2020, era stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE" in sigla "USD Virtus Rovere", che doveva formalizzare la fusione delle due associazioni di cui sopra;

- che tale atto costitutivo è stato inviato sia al Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento in data 3 agosto 2020 che con Determinazione del Dirigente n. 261 dd. 29 settembre 2020 ha preso atto della operazione approvandola;

- che anche il CONI ha riconosciuto la costituzione della nuova associazione "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE" affiliandola fino al 30 giugno 2021;

- che tuttavia l'atto di fusione come sopra informalmente effettuato appare carente della forma pubblica obbligatoria per legge, per cui le parti intendono ora nuovamente formalizzare e rinnovare, anche ai fini di una convalida ex post degli effetti, l'operazione di fusione.

Tutto ciò premesso, intendendo le parti addivenire alla effettiva fusione delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui in epigrafe, nei modi e nelle forme già deliberate in base alle precitate assemblee, i comparenti nelle qualità di cui sopra, convengono quanto segue:

#### **ART. 1**

Le **Associazioni Sportive "G.S. SACRA FAMIGLIA"** ed **"USD SAN ROCCO"**, con sede entrambe in Rovereto, sono fuse mediante costituzione della nuova associazione **"Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE"** in sigla **"USD Virtus Rovere"**, con sede in Rovereto (TN), Via Sabbioni n. 9.

A seguito della fusione, il patrimonio netto iniziale della nuova associazione **"Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE"** risulta costituito dalla sommatoria dei patrimoni netti delle associazioni partecipanti alla fusione.

#### **ART. 2**

Gli effetti reali della fusione decorrono dalla data in cui verrà effettuata nei rispettivi siti Internet l'ultima delle inserzioni, in applicazione analogica di quanto indicato nell'art. 2504 del codice civile.

Le operazioni della associazione nata a seguito della fu-

sione verranno imputate al bilancio della "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE", anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle ore 00,01 dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione.

#### **ART. 3**

Il patrimonio iniziale della nuova "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE", quale risultante a seguito della somma dei patrimoni netti di entrambe le associazioni partecipanti all'operazione, ammonta ad Euro 20.000 (ventimila).

#### **ART. 4**

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, l'associazione **"Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE"** subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle associazioni **"G.S. SACRA FAMIGLIA"** ed **"USD SAN ROCCO"**, che cessano pertanto di esistere e così in tutti i rapporti giuridici reali e personali, attivi e passivi, tutti i diritti, ragioni ed azioni nonché in tutti gli obblighi e vincoli delle stesse, accollandosi l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività ancorché posteriori alla data delle delibere sopra citate e fino ad oggi.

Conseguentemente ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta sin d'ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla nuova associazione **"Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE"** tutti gli atti, documenti, depositi anche cauzionali o altri titoli, polizze, contratti, conti attivi e passivi, eventuali marchi, licenze e rapporti giuridici di qualsiasi genere e specie attualmente intestati o di spettanza delle associazioni **"G.S. SACRA FAMIGLIA"** ed **"USD SAN ROCCO"**.

#### **ART. 5**

Conseguentemente alla presente fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali delle associazioni **"G.S. SACRA FAMIGLIA"** ed **"USD SAN ROCCO"**.

**I poteri di amministrazione e di rappresentanza legale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione** competono agli organi statutari della **"Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE"**.

Non si fa luogo inizialmente alla nomina del Collegio dei revisori.

#### **ART. 6**

Trattandosi di fusione tra Associazioni non riconosciute non esiste alcun rapporto di cambio in quanto nessuno degli associati può vantare alcun diritto sul patrimonio della associazione di appartenenza, né alcun diritto in sede di scioglimento.

Pertanto a seguito della fusione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote di partecipazione nelle rispettive associazioni di appartenenza, diventano senza ulteriore formalità, versamenti o domande, associati alla nuova associazione "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE" con pari diritti.

#### **ART. 7**

**Per effetto della fusione, come sopra perfezionata, si dà atto:**

- che l'associazione nascente dalla fusione è apartitica, non ha fini politici o di lucro e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta;
- che la stessa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva ed in particolare la formazione, preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere e con le finalità delle rispettive Federazioni Nazionali;
- che la gestione ed amministrazione della associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da un numero variabile da tre a undici componenti nominati dall'assemblea degli associati che dura in carica quattro anni, che per la prima volta è così composto:

#### **Presidente:**

- Caliari Vittorio, nato a Rovereto (TN) il 20 novembre 1963 ed ivi residente in via Don Rossaro n. 9, c.f.: CLRVTR63S20H612H;

#### **Vicepresidente:**

- Peroni Paolo, nato a Rovereto il 23 dicembre 1961 ed ivi residente in via Follone n. 3, c.f.: PRNPLA61T23H612W;

#### **Segretario - Tesoriere:**

- Folchini Mario, nato a Milano il 09 gennaio 1963 e residente a Rovereto in via Mazzini n. 18, c.f.: FLCMRA63A09F205I;

#### **Consiglieri:**

- Festi Mirco, nato a Trento il 05 marzo 1975 e residente a Rovereto, via Unione n. 81, c.f.: FSTMRC75C05L378V;
- Dalrì Fabrizio, nato Rovereto l'1 gennaio 1967 e residente ad Isera (TN) in via Nazario Sauro n. 1, c.f.: DLRFRZ67A01H612L;
- Galli Luca, nato a Rovereto il 16 ottobre 1987 ed ivi residente in via Piomarta n. 14, c.f.: GLLLCU87R16H612O;
- Galli Luigi, nato Rovereto il 07 gennaio 1956 ed ivi residente in via S. Giovanni Bosco n. 15, c.f.: GLLLGU56A07H612L;
- Galvagni Michele, nato a Rovereto il 24 settembre 1971 ed ivi residente in via Mascagni n. 16, c.f.: GLVMHL71P24H612G;
- Larcher Romeo, nato a Trento il 27 aprile 1956 e residen-

te a Rovereto in via Parteli n. 13, c.f.: LRCRM056D27L378I;  
- Trainotti Lino, nato ad Ala (TN) il 23 luglio 1953 e residente a Rovereto in viale Trento n. 10, c.f.: TRNLNI53L23A116F;  
- Vender Adriano, nato a Baden (Svizzera) il 22 settembre 1967 e residente a Rovereto in via Unione n. 47, c.f.: VNDDR67P22Z133R;  
- che la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente sig. Caliari Vittorio;  
- che le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali risultano specificate nello statuto sociale che firmato dai comparenti e da me notaio si allega al presente atto sub "D";  
- che l'organo direttivo della nuova associazione è tenuto a redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario, che dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati nei termini di statuto;  
- che le norme sulle modalità di scioglimento dell'Associazione e relative all'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, sono previste nello statuto come sopra allegato al presente atto;  
- che risultano ratificati, ove giuridicamente consentito, tutte gli atti, operazioni, attività, richieste e comunicazioni, effettuate a nome della nuova associazione "Unione Sportiva Dilettantistica VIRTUS ROVERE" a qualunque titolo.

#### **ART. 8**

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della nuova associazione.

#### **ART. 9**

Ai fini fiscali il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro anche ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002.

Ai fini repertoriali i comparenti mi dichiarano che la somma dei patrimoni netti delle associazioni partecipanti all'operazione ammonta ad Euro 20.000 (ventimila).

\* \* \* \* \*

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato. Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa otto facciate di due fogli è stato da me redatto e letto ai comparenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore dieci.

F.to: Caliari Vittorio

F.to. Peroni Paolo

F.to: Marco Dolzani (L.S.)